

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

ANNALI  
DELLA  
FACOLTÀ GIURIDICA

nuova serie

VOLUME XI – ANNO 2022

ESTRATTO



CAMERINO

2022



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

ANNALI  
DELLA  
FACOLTÀ GIURIDICA

nuova serie

VOLUME XI – ANNO 2022

CAMERINO

2022

## **COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE**

Ignazio Buti, Ignacio De Cuevillas Matozzi, Antonietta di Blase, Luigi Ferrajoli, Giulio Illuminati, Fabian Klinck, Luigi Labruna, Franco Modugno, Pietro Perlingieri, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Francesca Reduzzi, Ingo Reichard, Rosalía Rodríguez López, Martin Josef Schermaier

## **DIRETTORE SCIENTIFICO**

Prof. Rocco Favale

## **COMITATO DI REDAZIONE**

Rocco Favale, Felice Mercogliano, *condirettori*;  
Maria Pia Gasperini, Maria Paola Mantovani, Marta Cerioni,  
Antonella Merli, Agostina Latino, Stefano Testa Bappenheim

## **CONTATTI**

rocco.favale@unicam.it – felice.mercogliano@unicam.it

## **SEGRETERIA**

Scuola di Giurisprudenza – Università degli Studi di Camerino  
Via D'Accorso c/o Campus Universitario  
I - 62032 Camerino (MC)

*La Rivista subordina la pubblicazione dei contributi alla valutazione positiva mediante referaggio esterno in forma anonima.*

ISSN (on line): 2281-3063

*Copyright:* Scuola di Giurisprudenza. Università di Camerino.

# INDICE SOMMARIO

## VOLUME N. 11 DEL 2022

### STUDI

- 1** MARIA FEOLA, *La responsabilità sanitaria tra inadempimento e torto*
- 37** GIUSEPPE CAMODECA, *Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana*
- 61** FELICE MERCOGLIANO, *Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma*
- 77** RODIN ROBAKOWSKI, *Die „Machtergreifung“ und ihre staatsrechtlichen Folgen*
- 105** MOSES WIEPEN, *150. Geburtstag von Martin Wolff am 26. September 2022. Leben und Wirken vor und nach der Emigration*
- 125** YARU LI, *The evolution of the allocation system of burden of proof for medical malpractice in China*
- 147** JUAN CARLOS VELASCO-PERDIGONES, *La responsabilità civile del minore maturo nell'ordinamento giuridico spagnolo: una responsabilità incongruente?*
- 163** FRANCESCO RIZZO, *I contratti di appalto per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma 2016, la concessione del contributo pubblico per il pagamento del corrispettivo e le criticità dell'eventuale revisione del corrispettivo in caso di c.dd. sopravvenienze*
- 183** FELICE MERCOGLIANO, *Tu chiamale, se vuoi, riflessioni. Appartenenza e alterità, cittadinanza e immigrazione a Roma*

## NOTE

- 191 ROCCO FAVALE, *La Leistungsstörung nel diritto civile tedesco. Appunti di studio*
- 205 MARIA D'ARIENZO, *Coscienza, valori e identità religiosa*
- 211 FELICE MERCOGLIANO, *Note da un seminario sul 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*
- 223 FRANCESCO RIZZO, *Il contratto successorio svizzero alla prova del Regolamento UE 650/12*
- 231 LORENZO MEZZASOMA, *Presentazione Scritti in onore di Antonio Flamini: profili consumeristici*

## RILEGGENDO

- 239 FELICE MERCOGLIANO, *Riflessioni sulle elezioni come problema di 'sistema'*

## LETTURE

- 245 GLORIA MANCINI PALAMONI, *Conoscibilità e comprensibilità pilastri del paradigma trasparenza in senso effettivo*
- 253 PAOLA SANTINI, *Tra le Americhe e l'Italia*
- 259 MARIA PAOLA MANTOVANI, *Periodi e fonti del diritto romano*
- 263 FELICE MERCOGLIANO, *Come si diventa Romani*

**267      RASSEGNE**

**273      ELENCO AUTORI**

FELICE MERCOGLIANO\*

*Tu chiamale, se vuoi, riflessioni.*

*Appartenenza e alterità, cittadinanza e immigrazione a Roma\*\**

A proposito di un contributo recente<sup>1</sup>, che individua cittadinanza e immigrazione come temi di una riscrittura della storia, vorrei qui metterne in rilievo alcuni punti emblematici sul piano metodologico.

Nell'ambito di annotazioni circa invise strumentalizzazioni storiografiche<sup>2</sup>, infatti, Monica De Simone intende ricondurre a due vie l'appartenenza alla comunità arcaica romana: una interna (discendenza genetica dal proprio *pater familias*) e l'altra esterna (inclusione volontaria nella comunità stessa). Questa sorta di doppio binario sarebbe stata una costante nell'arco dell'espansione imperiale romana, ma la critica principale rotante su una presunta eccessiva visuale contemporaneista del diritto romano, tesa ad astrarre e appiattire storicamente la visione della cittadinanza romana, che sarebbe secondo lei, in particolare, imputabile ad Antonio Palma<sup>3</sup>, parte da un riduttivo prospetto storico della cittadinanza, basato sul concetto di multiculturalismo<sup>4</sup>. In altri termini, le odierne società multiculturali

---

\* Professore ordinario di Istituzioni e storia del diritto romano all'Università degli Studi di Camerino e incaricato di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara.

\*\* Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

<sup>1</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza e alterità: sull'idea di cittadinanza nell'esperienza giuridica romana*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 11, 2021, 135 ss., che prende spunto da un seminario su *Migrazioni e diritti degli stranieri. Risposte antiche a un problema attuale*, tenuto nell'aprile del 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.

<sup>2</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 136 ss.

<sup>3</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 136 nt. 4 nel mirino pone A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, 2020, su cui, per una vasta e poliedrica discussione, cfr. *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraverso il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Napoli, 2021.

<sup>4</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 135 s.



non reggerebbero più la concettualizzazione della cittadinanza come appartenenza. Quindi, si dovrebbe ricercare la giusta prospettiva storica di esse mediante un'altra impostazione metodologica, alla quale la De Simone si sentirebbe in grado di indirizzare. Ora, il multiculturalismo sul quale fonda il suo tentativo di analisi l'a. è stato, al contrario, superato da tempo e, senza pretese di intromissioni nella sociologia, basti rinviare a pagine competenti di Pierpaolo Donati sul fallimento del multiculturalismo e l'alternativa di un'ipotetica globale laicità della sfera pubblica, in uno Stato moderno che consenta convivenza civile tra culture differenti, guidata dalla ragione come complessa semantica relazionale<sup>5</sup>. Appare sintomatico, peraltro, che in un paio di corposi tomi antichistici recenti, che richiamano nel titolo stesso il multiculturalismo, di quest'ultimo tema, congiunto con quello della cittadinanza romana, non vi sia trattazione<sup>6</sup>.

Appartenenza, sin dalle origini, significava essere inclusi nella comunità mediante molteplici relazioni di appartenenza, affiancate ai diversi statuti giuridici del *populus*, secondo la De Simone<sup>7</sup>, che non prende in esame, oltre il solo concetto di comunità, altri riferimenti come ad es. la 'nazione latina'<sup>8</sup>. L'abbinamento polivalente di appartenenze e *status* avrebbe continuato a persistere anche durante la fase dell'espansione che Roma intraprese, prima nell'Italia peninsulare, poi nelle province<sup>9</sup>.

Si giunge così da parte sua ad accostare il descritto fenomeno della «costituzione di un multiforme piano di relazioni di appartenenza [...] che si affiancarono ai differenti statuti giuridici dei singoli *cives Romani*»<sup>10</sup> a quanto scriveva Tullio Spagnuolo Vigorita, circa la formazione del pluralismo<sup>11</sup>. Invece, posso ricordare che le convinzioni del mio compianto Maestro sul punto si riferivano al pluralismo sul piano normativo. In altri termini, ai modi di regolare pragmaticamente i rapporti tra Roma e le realtà locali quanto ad assetti organizzativi,

<sup>5</sup> V. sui limiti del multiculturalismo e le prospettive di un incontro tra culture nell'orbita di una laicità di Stato, per tutti, P. DONATI, *Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un mondo comune*, Roma-Bari, 2008, spec. v ss., 3 ss., 27 ss., 123 ss.

<sup>6</sup> Cfr. *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola, I-II, Napoli, 2013.

<sup>7</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 137 ss., spec. 140.

<sup>8</sup> Cfr. L. GAGLIARDI, *La nazione latina al tempo della Roma dei re*, in *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, a cura di L. Gagliardi e D. Kremer, Milano, 2020, 21 ss.

<sup>9</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 140 s.

<sup>10</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 140.

<sup>11</sup> In tal senso v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero romano*, Napoli, 1996, 39 ss., su cui M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 140 nt. 21.

nient'affatto allo *status* personale degli abitanti. Credo che con la sua interpretazione, la De Simone travisi i termini della questione: infatti, non può creare storiograficamente (dato che è un altro problema quello della complessità territoriale nell'impero romano) una sorta di terra di mezzo «between personal and territorial status»<sup>12</sup>. Mentre altri studiosi di recente hanno, invece, inquadrato il pluralismo delineato da Spagnuolo Vigorita nella giusta cornice istituzionale e quasi 'di sistema'<sup>13</sup>, nient'affatto coincidente con la diversa sfera dei rapporti del diritto delle persone e di famiglia.

De Simone perviene poi al problema della concessione della cittadinanza romana a gruppi o singoli individui in base alla *virtus*<sup>14</sup>, fenomeno su cui si sofferma in maniera tale che le sia ora possibile, annuncia, «compiere una prima riflessione». «Riflessione» appare il termine che le servirà nel prosieguo in qualche modo da cliché per introdurre capovolgimenti presunti di opinioni in realtà non riusciti: una seconda volta circa il valore dell'espressione «*civis Romanus sum*»<sup>15</sup>, nonché una terza volta riguardo l'integrazione tramite assimilazione degli stranieri<sup>16</sup>, infine una quarta volta sulle espulsioni di immigrati<sup>17</sup>.

L'a.<sup>18</sup> si pronuncia, in particolare, contro opinioni espresse di recente, in materia di cittadinanza e immigrazione, da Giuseppe Valditara<sup>19</sup>, oggetto già di recensioni<sup>20</sup>, con una sua linea interpretativa in dialettica con altri romanisti<sup>21</sup>, in un dibattito in atto che si presenta comunque vivace, senza certo risparmio di considerazioni critiche, e in cui vi si trovano

---

<sup>12</sup> Distacco che tratta con acume critico, fra gli altri, M. TARPIN, *Strangers in Paradise. Latins (and other non-Romans) in colonial context: a short story of territorial complexity*, in *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, edited by T.D. Stek and J. Pelgrom, Roma, 2014, spec. 183 ss.

<sup>13</sup> Si v., p. es., C. ANDO, *L'Empire et le Droit. Invention juridique et réalité politiques à Rome*, Paris, 2013, 17 ss.; nonché ID., *Pluralisme juridique et intégration de l'Empire*, in *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23-25, 2011)*, edited by G. de Kleijn and St. Benoist, Leiden-Boston, 2014, 5 ss.; cfr., riassuntivamente, ID., *Legal Pluralism in Practice*, in *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, 283 ss.

<sup>14</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 141 ss.

<sup>15</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 148 ss.

<sup>16</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 155 ss.

<sup>17</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 160 ss.

<sup>18</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 144 ss.

<sup>19</sup> *Contra* G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, Torino, 2018, 41 ss.

<sup>20</sup> Cfr. le rec. a G. VALDITARA, *Civis Romanus sum* di P. Cerami, in *Iura*, 66, 2019, 303 ss. e mia, in *Index*, 47, 2019, 291 ss.

<sup>21</sup> Per offrire un'idea del diverso approccio critico tenuto da Valditara stessp nei riguardi delle opinioni di Palma, segnalo in maniera emblematica: G. VALDITARA, *Cittadini di uno Stato. In onore di un amico*, in *Identità e memoria. Omaggio di allievi e colleghi al prof. Antonio Palma in occasione della chiusura del suo corso di lezioni per l'anno accademico 2021/2022*, a cura di F. Fasolino, Torino, 2022, 87 ss.

motivi di confronto seppur pacato<sup>22</sup>. Insomma, probabilmente all'incontrario di quanto prefissatosi, De Simone sembra elencare apodittiche affermazioni, sotto le vesti di sue «riflessioni», laddove molto più argomentate in base alle fonti e persuasive sul piano storiografico restano le idee che lei voleva piuttosto confutare. Per l'esattezza, eccependo che *virtus* non si possa tradurre sempre con 'merito', specificamente in linea di principio nega<sup>23</sup> che i Romani abbiano mai concesso la cittadinanza 'in base al merito'. 'Ob virtutem' rappresenta l'espressione latina che l'a. contesta possa contenere l'idea del 'merito'<sup>24</sup>, ma lei stessa deve riconoscere che nelle fonti '*virtus*' compaia più volte nella casistica di concessioni della cittadinanza romana *viritem* o *singillatim*, dall'episodio archetipico del 216 a.C. in Liv. 23.20.20, a proposito dei Prenestini che avevano opposto una valorosa resistenza ad Annibale<sup>25</sup>, sino alle guerre civili e alle vicende della crisi della *res publica*<sup>26</sup>. Inoltre, sembra appena il caso di ricordare il riconoscimento della *honestia missio*<sup>27</sup> (l'istituto della *honestia missio* permetteva ai militi di ottenere per merito il diritto di cittadinanza e la legittimazione dei figli avuti durante la durata del servizio di leva) per considerare che l'adempimento era da ricompensare con una completa equiparazione ai cittadini romani se si era stranieri. La politica imperiale romana di riconoscimento in tal senso è stata esplorata a fondo sin dagli studi di Edoardo Volterra in materia<sup>28</sup>. Com'è noto, è costantemente attestata nelle fonti d'età imperiale, come dimostra da ultimo il caso esemplare del 131 d.C.<sup>29</sup>, su cui s'è molto recentemente soffermato Giuseppe Camodeca<sup>30</sup>. Si tratta della *testatio* di un *miles* di truppe ausiliarie (cioè di soldati che non avevano la *civitas Romana*, per l'esattezza di un *miles* della II *coorte Thebaeorum* di stanza in Egitto), che dichiarava la nascita di una sua figlia illegittima. Infatti, tali attestazioni pubbliche di nascita di figli naturali producevano effetti giuridici, dopo

<sup>22</sup> Cfr. F. MERCOGLIANO, *Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma*, in *Annali della Facoltà Giuridica*, Università degli Studi di Camerino, nuova serie, 11, 2022, 61 ss.

<sup>23</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 144 s.

<sup>24</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 144 s.

<sup>25</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 141 ss.

<sup>26</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 145 ss.

<sup>27</sup> Si noti che, pur proclamando che la *honestia missio* sia un «fenomeno che assunse una particolare importanza», la liquiderà con nemmeno un paio di righe e una sola nota: M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 153.

<sup>28</sup> Si v., in maniera esemplare, E. VOLTERRA, *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, 257 ss.

<sup>29</sup> In FIRA, III, 5.

<sup>30</sup> G. CAMODECA, *Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana*, in *Annali della Facoltà Giuridica*, Università degli Studi di Camerino, nuova serie, 11, 2022, 37 ss.

la *honesta missio* del padre (cioè dopo il congedo), per il congedato che con la *honesta missio* acquisiva meritatamente la cittadinanza romana non solo per sé, ma anche per i suoi figli naturali *illo tempore* dichiarati pubblicamente<sup>31</sup>.

De Simone<sup>32</sup> cerca altresì di disconoscere il suo tipico valore distintivo all'espressione '*Civis Romanus sum*'<sup>33</sup>, contestando anche<sup>34</sup>, quasi a mo' di corollario, che vi sia stata a Roma integrazione attraverso l'assimilazione degli immigrati<sup>35</sup> con uno scopo identitario<sup>36</sup>. Ma ella pare liquidare tale enorme questione senza un approfondimento del processo a Paolo di Tarso<sup>37</sup>, né espone una sua proposta interpretativa, mentre avrebbe dovuto apportare un'adeguata confutazione, a partire dalla storia della delimitazione con confini del territorio romano. Non si intraprende l'esegesi di fonti che non siano state già discusse da Valditara. A mio parere, resta in piedi che la frase-simbolo ben rievoca l'itinerario imperialistico identitario romano. Non mi persuade affatto che una personalità qual era Paolo di Tarso si sottomettesse ad un atto di *imploratio* per rivendicare un suo diritto, nella vaga speranza che venisse rispettato. *Spes* viene dalla De Simone<sup>38</sup> così a costituire la base di una parafrasi, con la quale vorrebbe forzare alle sue motivazioni interpretative il brano ciceroniano delle Verrine<sup>39</sup> sul caso della fustigazione e crocifissione di Gavio a Messina. Secondo lei rivelerebbe che il significato del sintagma *civis Romanus sum* starebbe nel riporre affidamento sulla propria comunità d'appartenenza, manifestarsi «evocativo dell'orgoglio romano», inserito, virgolettato, a contrassegnare l'opinione di Valditara, due volte nel testo del suo articolo<sup>40</sup>. Una certa vaghezza del prescelto approccio, mirato verso 'appartenenza' ed

---

<sup>31</sup> In tema di concessione della cittadinanza ai militari, con particolare riferimento ai diplomi militari attestanti la *honesta missio*, ultimamente cfr. D.A.N. COSTA, *Integrazione degli stranieri e politica militare nell'Impero romano*, Milano, 2019, 133 ss.

<sup>32</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 149 ss.

<sup>33</sup> *Contra* G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit., 215 ss.

<sup>34</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 156 ss.

<sup>35</sup> *Contra* G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit., 155 ss.

<sup>36</sup> *Contra* G. VALDITARA, *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli, 2015, 37; contro cui si schiera anche di recente G. TRAINA, *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani*, Roma-Bari, 2020, 46 s., 78 s., 184, 189 e cfr. ID., *Di chi è la storia romana?*, in *Quaderni di storia*, 95, 2022, 301.

<sup>37</sup> Anzi, i processi, su cui v. di recente L. GAROFALO, *Ancora sulle vicende giudiziarie di Paolo di Tarso*, in *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, herausgegeben von / a cura di E. Hobenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce, 2021, 215 ss.

<sup>38</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 149 ss.

<sup>39</sup> Cic., in *Verr.*, 2.5.162 ss.

<sup>40</sup> Da M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 149 e 150.

‘alterità’, non la ha certo aiutata a precisare riflessioni mirate. Per esempio, si ritrova di recente per le origini di Roma e il perimetro posteriore dei confini in uno studioso attento qual è Gianluca De Sanctis<sup>41</sup>, una riflessione (stavolta nel vero senso del termine), che, al confronto, appare esemplare: «... si può ben immaginare che i lotti assegnati da Romolo potessero fare a meno di confini, che la simmetria rendesse superflua l’esigenza di una loro delimitazione materiale ... La necessità del confine nasceva, nella memoria culturale dei Romani, in un secondo momento, quando questa condizione paritaria, ancestrale e ideale, avrà cominciato a incrinarsi sotto il peso delle conquiste, in conseguenza dell’inclusione nella cittadinanza di altri gruppi etnici e l’emergere delle prime tensioni sociali»<sup>42</sup>.

La studiosa palermitana espone alcune considerazioni (stavolta non le qualifica «riflessioni») su inclusione, migrazioni e lessico dell’alterità (*hostis/perduellis, advena, peregrinus, hospes, barbarus*), come una sorta di intermezzo, effettuando un ripasso parziale delle fonti in materia, con (non discussa) bibliografia<sup>43</sup> e *per incidens*<sup>44</sup> assegna valore simbolico (e una valenza di contemporaneità, del pari *aliunde* osteggiata, *contra* Palma a proposito della *civitas Romana*<sup>45</sup>) alla *constitutio Antoniniana*, che cadde al contrario sostanzialmente tra il disinteresse coevo<sup>46</sup>, come pose in evidenza il mio maestro, Tullio Spagnuolo Vigorita, pur citato talvolta dalla De Simone<sup>47</sup>. Quest’ultima<sup>48</sup>, a proposito di espressioni usate da altri con intenzioni secondo lei attualizzanti, qual è il caso di «provvedimenti di espulsione degli immigrati»<sup>49</sup>, conclude che bisognerebbe applicare una visione interpretativa in prospettiva storica ‘emica’ e non ‘etica’ ad ogni fenomeno giuridico, dimenticando che tale espressione viene impiegata da più di un secolo, come scrivevano Husband<sup>50</sup> e Laffi<sup>51</sup> e pure Coşkun ha parlato, anche se

<sup>41</sup> G. DE SANCTIS, *Terre e confini*, in *Numa. I culti, i confini, l’omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna, 2022, 55 ss.

<sup>42</sup> G. DE SANCTIS, *Terre e confini*, cit., 77.

<sup>43</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 152 ss.

<sup>44</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 154 s.

<sup>45</sup> Cfr. *supra* su nt. 3 ss.

<sup>46</sup> Ribadisce il «silenzio dei contemporanei di Caracalla» ultimamente anche O. LICANDRO, *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i dediticii e il paradigma urbano (P. Giessen 40.I)*, Roma, 2021, 90.

<sup>47</sup> T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma*, III.1, Torino, 1993, 6 s.

<sup>48</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 164.

<sup>49</sup> Espressione usata da G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit., 93 ss.

<sup>50</sup> R.W. HUSBAND, *On the Expulsion of Foreigners from Rome*, in *Classical Philology*, 11, 1916, 315 ss.

<sup>51</sup> U. LAFFI, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine ed italiche in età repubblicana* (2017), in ID., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Napoli, 2020, 189 ss.

in maniera nel complesso non condivisibile, di «Fremdenausweisung»<sup>52</sup>. Di certo sarebbe possibile limitarne l'uso, ma ci sarebbe poi da ricollegare la problematica alla questione complessa dello *ius migrandi*<sup>53</sup>, ai comportamenti fraudolenti dei Latini, con esegesi delle fonti e rassegne di letteratura di tutt'altro spessore, di cui difatti recentemente offre un saggio Capogrossi<sup>54</sup>. Per di più, secondo un'innovativa proposta interpretativa di Chillet<sup>55</sup> non sempre le cosiddette espulsioni sarebbero tali, dato che, come nel caso della *lex Papia de peregrinis*, si sarebbe voluto spingere per una regolarizzazione dell'immigrazione a Roma su larga scala, dunque una tappa nell'apertura alla cittadinanza romana. Testimonianza questa della miriade di benvenute proposte interpretative innovative, che pur costellano anche recentemente l'orizzonte di studi storico-giuridici in materia di cittadinanza e immigrazione a Roma, ma con un altro metodo.

#### *Abstract*

Discussione incentrata su un recente articolo di M. De Simone, teso a delineare sviluppi della storia di cittadinanza nell'antica Roma non condivisibili, con particolare riferimento al lessico circa appartenenza e alterità rispetto alla comunità romana, come nel caso delle dell'affermazione '*civis Romanus sum*', del significato del termine '*virtus*', del valore dei confini territoriali e dell'uso dell'espressione «espulsione degli immigrati».

#### *Abstract*

Discussion focused on a recent article by M. De Simone, aimed at outlining developments in the history of citizenship in ancient Rome that cannot be shared, with particular reference to the lexicon about belonging and otherness with respect to the Roman community, as in the case of the affirmation '*civis Romanus sum*', the meaning of the term

---

<sup>52</sup> A. COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinen und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römische Republik (5. bis 1. Jh. v. Chr.)*, Stuttgart, 2009.

<sup>53</sup> M. DE SIMONE, *Appartenenza*, cit., 160 ss.

<sup>54</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli, 2022, 151 ss.

<sup>55</sup> CL. CHILLET, *La lex Papia de 65 avant J.-C. sur «l'usurpation de citoyenneté»*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 66, 2013, 33 ss.

'*virtus*', the value of territorial boundaries and the use of the expression «expulsion of immigrants».

Camerino, dicembre 2022.

## ELENCO AUTORI

- MARIA FEOLA *Professoressa Ordinaria di Diritto privato comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*
- GIUSEPPE CAMODECA *Già Professore ordinario di Papirologia ed epigrafia giuridica all'Università di Napoli Federico II*
- FELICE MERCOGLIANO *Professore ordinario di Istituzioni e Storia del diritto romano presso l'Università degli Studi di Camerino. Affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara*
- ROCCO FAVALE *Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi di Camerino*
- RODIN ROBAKOWSKI *Der Autor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand bei Professor Dr. Wolfram Cremer am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht der Ruhr-Universität Bochum. Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen eines rechtshistorischen Grundlagenseminars zum Thema „Recht im Nationalsozialismus“ von Prof. Dr. Arndt Kiehnle und Prof. Dr. Fabian Klinck (beide Ruhr-Universität Bochum) im Sommersemester 2022 entstanden*
- MOSES WIEPEN *Der Autor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat-recht und Rechtsvergleichung, Handels- und Wirtschaftsrecht von Frau Prof. Dr. Renate Schaub, LL.M. (Univ. Bristol) der Ruhr-Universität Bochum. Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen eines rechtshistorischen Grundlagenseminars zum Thema „Recht im Nationalsozialismus“ von Prof. Dr. Arndt Kiehnle und Prof. Dr. Fabian Klinck (beide Ruhr-Universität Bochum) im Sommersemester 2022 entstanden. Der Verfasser bedankt sich bei Prof. Dr. Arndt Kiehnle für wertvolle Anregungen*
- YARU LI *Ph.D. Student in Civil Law, School for Advanced Studies, UNICAM*
- JUAN CARLOS VELASCO-PERDIGONES *Professore Dottore e ricercatore di Diritto civile. Facoltà di Giurisprudenza. Università di Cadice (Spagna)*
- FRANCESCO RIZZO *Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Camerino*



- MARIA D'ARIENZO *Professoressa Ordinaria di Diritto Ecclesiastico, Diritto canonico e Diritti confessionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*
- LORENZO MEZZASOMA *Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Perugia*
- GLORIA MANCINI PALAMONI *Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Camerino*
- PAOLA SANTINI *Professoressa associata di Diritto romano e Organizzazione amministrativa romana presso l'Università di Napoli Federico II*
- MARIA PAOLA MANTOVANI *Professoressa associata di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Camerino*